SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'interno:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero della salute:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 244

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Bitti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bitti (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bitti (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bitti (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atti protocollati in data 12 settembre 2001.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 444/13.1 Gab. del 24 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bitti (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Angelo.

Roma, 11 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11842

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Azzurro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Porto Azzurro (Livorno) ed il sindaco nella persona del sig. Luciano Carmignani;

Considerato che, in data 16 settembre 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Porto Azzurro (Livorno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Porto Azzurro (Livorno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luciano Carmignani.

Il citato amministratore, in data 16 settembre 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Azzurro (Livorno).

Roma, 11 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11910

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 ottobre 2001.

Scioglimento dell'assemblea del consorzio idrico «Terra di lavoro», in Caserta e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea del consorzio idrico «Terra di lavoro» (Caserta) non è riuscita a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *a)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea del consorzio idrico «Terra di lavoro» (Caserta) è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Panico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea consortile, al consiglio di amministrazione ed al presidente.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Nel consorzio idrico «Terra di lavoro» di Caserta si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del consiglio di amministrazione con distinti atti prodotti, rispettivamente, in data 18 maggio e 22 giugno 2001, alla cui sostituzione l'assemblea del consorzio stesso si è dimostrata incapace di provvedere.

Infatti, tre sedute consecutive, il 4, il 18 ed il 27 luglio 2001 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione dei nuovi organi di amministrazione.

L'assemblea si riuniva di nuovo a seguito degli inviti all'uopo rivolti dal prefetto di Caserta, ma le sedute, di cui una fissata inizialmente dall'ente al 19 settembre 2001 e poi anticipata, su richiesta del prefetto, al 27 agosto e l'altra, convocata d'ufficio per il giorno 21 settembre 2001, direttamente con decreto prefettizio in data 3 settembre 2001, risultavano infruttuose per mancanza del numero legale.

Tale omissione costituisce violazione di un obbligo di legge in relazione alla normativa vigente in materia di composizione e funzio-

namento degli organi dei consorzi ed è, inoltre, persistente a fronte del formale invito ad adempiere e la comminatoria dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e del consiglio di amministrazione, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento degli organi ordinari del citato consorzio, del quale ha disposto, con provvedimento n. 377/13.10/Gab. del 22 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente inerzia del suddetto consorzio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea del consorzio idrico «Terra di lavoro» (Caserta» ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vincenzo Panico.

Roma, 26 ottobre 2001

Il direttore generale: MORCONE

01A12065

DECRETO 27 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana dell'Alta Valle Scrivia, in Busalla e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della comunità montana dell'Alta Valle Scrivia, con sede in Busalla (Genova), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento dell'organo assembleare della predetta comunità montana;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana dell'Alta Valle Scrivia, con sede in Busalla (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Daniele è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Il consiglio generale della comunità montana dell'Alta Valle Scrivia, con sede in Busalla (Genova), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, ritirando l'inadempimento di un tassativo obbligo di legge.

Il prefetto di Genova, constatata l'inerzia dell'ente, con nota del 21 agosto 2001 diffidava il presidente della comunità montana a convocare il consiglio generale perché provvedesse al suddetto adempimento.

Il tentativo di convocazione del consiglio generale si rivelava infruttuoso, in quanto non si era provveduto neppure alla presentazione del documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, cui l'art. 17, comma 2, della legge della regione Liguria 19 aprile 1996, n. 20, subordina l'elezione degli organi di amministrazione della comunità montana.

L'ente versa altresì in una situazione di disordine amministrativo e contabile che ha comportato la nomina di commissari *ad acta* sia da parte del difensore civico regionale, per l'approvazione del conto consuntivo 1999, sia da parte del comitato regionale di controllo per la predisposizione dello schema di bilancio 2001.

Per le suesposte motivazioni, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana dell'Alta Valle Scrivia ai sensi dell'art. 141, commi 1, lettera *a)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendone la sospensione con decreto n. 3799/Gab. del 2 ottobre 2001 con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente inerzia del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della comunità montana dell'Alta Valle Scrivia con sede in Busalla (Genova), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Mario Daniele.

Roma, 26 ottobre 2001

Il direttore generale: MORCONE

01A12066

DECRETO 27 ottobre 2001.

Scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea generale del consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano (Napoli) non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2001, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, 2 e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano (Napoli), è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Nicola Giudicepietro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente e all'assemblea generale.

Roma, 27 ottobre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

L'assemblea generale del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano (Napoli) versa da diverso tempo in una grave situazione di crisi amministrativa ed istituzionale aggravatasi, ultimamente, a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Napoli, con nota n. 945 del 3 aprile 2001, diffidava l'assemblea consortile ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di controllo, con provvedimento del 10 maggio 2001, nominava due membri per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, la cui procedura è ancora in corso attesa la grave precarietà contabile-amministrativa dell'ente.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, 2 ed 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento dell'assemblea generale del consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12117/Gab. VI settore dell'11 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che la predetta assemblea generale non è riuscita a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuta a provvedervi, considerata, altresì, la grave e persistente situazione di instabilità istituzionale del suddetto consorzio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Nicola Giudicepietro.

Roma, 11 ottobre 2001

Il direttore generale: MORCONE

01A12067

DECRETO 31 ottobre 2001.

Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m^3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m^3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg», e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001, concernente «Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m^3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza»;

Considerate le accertate difficoltà, da parte dei gestori dei depositi di G.P.L., non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al citato decreto del 13 ottobre 1994;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto 10 maggio 2001 sono estese anche ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m^3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

I gestori dei suddetti depositi devono presentare il programma delle opere di adeguamento al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

01A12068

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2001.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziato 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2 con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 103.265 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nomi-

nale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2012, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità previsionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nei quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 1° novembre 2001 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per novantadue giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, e al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A12176

DECRETO 24 ottobre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nel-

l'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 103.265 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre e 10 ottobre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24» con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 26 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'11 settembre 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 ottobre 2001; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A12177

DECRETO 24 ottobre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 103.265 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 10 ottobre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 settembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regola-

mento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A12178

DECRETO 24 ottobre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 103.265 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 3 agosto, 24 settembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 3 agosto 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 3 agosto 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 3 agosto 2001, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 3 agosto 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 3 agosto 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2008, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A12179

DECRETO 6 novembre 2001.

Disposizioni per l'anticipo del pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilità al personale statale.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che prevede l'anticipo del pagamento dello stipendio e della tredicesima mensilità da corrispondere al personale statale a decorrere dal 7 dicembre 2001, secondo un calendario stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Visti gli articoli 14, 22 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e, in particolare, il comma 2 dell'art. 14, in base al quale il Ministro del tesoro stabilisce le modalità con le quali i titolari di stipendi ed altri assegni fissi continuativi a carico del bilancio dello Stato possono richiedere il pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, tenuto altresì conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali necessità dei Corpi militari dello Stato, nonché della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito nella legge 3 febbraio 1978, n. 23;

Visto il decreto del Ministro del tesoro datato 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1995;

Visto l'art. 370 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il pagamento degli stipendi, degli altri assegni fissi e continuativi e della tredicesima mensilità al personale statale dovuti nel mese di dicembre 2001, sono corrisposti secondo le date stabilite nel calendario allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2001

Il Ragioniere generale: MONORCHIO

ALLEGATO

ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO POSTALE E SU LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO

L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonché della tredicesima mensilità al conto corrente bancario, postale ed al libretto postale di risparmio disposto in favore di tutte le categorie di personale statale (in esse comprese le Forze di polizia, i dipendenti dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, delle Forze armate, ecc.) avviene il giorno 7 dicembre 2001.

In relazione alla *ratio* dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, che dispone l'anticipo della data di pagamento e alle esigenze connesse al rispetto dei vincoli di giacenza sul conto di disponibilità del Tesoro, *ex lege* n. 483/1993, i titoli di spesa in questione sono estinti con un giorno lavorativo di anticipo, non essendo possibile concedere quelli ordinariamente previsti a favore delle banche o delle poste dal decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1995, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

PAGAMENTI PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA GLI UFFICI POSTALI E ALTRI UFFICI PAGATORI

I pagamenti in contanti, con vaglia cambiari e assegni postali disposti in favore del personale statale di cui appresso, avvengono nei giorni sotto indicati:

1) personale amministrato dalle direzioni provinciali dei servizi vari (ex D.P.T.) con ruoli di spesa fissa: il giorno 10 del mese di dicembre 2001;

2) restante personale statale (compreso quello appartenente alle Forze di polizia, all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, alle Forze armate, ecc.): il giorno 11 del mese di dicembre 2001;

3) limitatamente al personale della scuola, assunto con contratto a tempo determinato, gestito dalle direzioni provinciali dei servizi vari (ex D.P.T.), ai sensi dell'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il pagamento avviene entro il giorno 21 del mese di dicembre 2001.

I delegati alla riscossione, ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, possono riscuotere, presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici postali, il giorno precedente a quello sopra stabilito; nello stesso giorno possono iniziare i pagamenti da effettuare agli aventi diritto.

01A12215

DECRETO 7 novembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 novembre 2001 è pari a 113.780 miliardi di lire (pari a 58.762 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 novembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 febbraio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 novembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A12232

DECRETO 7 novembre 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni relativi all'emissione del 31 ottobre 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 ottobre 2001 che ha disposto per il 31 ottobre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 ottobre 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2001 il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni è risultato pari a 98,349.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2002, ammonta a L. 246.125.259.812 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 30 aprile 2002.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni è risultato pari a 97,868.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A12233

DECRETO 7 novembre 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 6 novembre 2001 è pari a 113.780 miliardi di lire (pari a 58.762 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 novembre 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 novembre 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A12234

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 2001.

Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente «Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 20 agosto 1999, recante tre specifici allegati, rispettivamente l'allegato 1, riguardante le disposizioni relative agli interventi interessanti l'amianto a bordo delle navi, l'allegato 2, l'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per il cemento amianto e l'allegato 3, la scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche nel preambolo del decreto e all'interno degli allegati 1 e 2;

Considerato il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva n. 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili», in particolare la sostituzione dell'art. 11, con i nuovi riferimenti riportati nell'art. 10 e nell'art. 3;

Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche ai suddetti allegati 1 e 2, al fine di correggere gli errori ed adeguare il testo al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo del preambolo del citato decreto 20 agosto 1999, all'ultimo capoverso al posto di: «Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla direttiva n. 83/189/CEE», leggasi: «Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE modificata dalla direttiva n. 98/48/CE».

2. Il testo dell'allegato 1 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato.

Al penultimo capoverso della premessa di pag. 28 al posto di: «Per la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994, e alla tabella A) del presente decreto...», leggasi: «Per la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994. ...»;

3. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 7 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto di: «La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2, 3 e 4).....», leggasi: «La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2 e 3) ... ...».

Aggiungasi dopo l'ultimo periodo la seguente frase:

«Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi in commercio negli altri Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, si intendono riconoscere le certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati, accreditati in conformità alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali certificazioni vengono rilasciate sulla base di una normativa nazionale dei medesimi Stati equivalente alla norma italiana.».

4. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 8 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto di: «Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 494/1996», leggasi: «Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni sancite dall'art. 10, lettera *a)* del decreto legislativo n. 528/1999, in particolare il rimando al caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera *b)* dello stesso decreto legislativo n. 528/1999.».

Conseguentemente il diagramma di flusso della tabella 2 di pag. 32, risulta così modificato e corretto: nella parte relativa al committente al posto della frase contenuta nella quarta icona: «Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 11/1C, decreto legislativo n. 494/1996», leggasi: «Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 10/1a, decreto legislativo n. 528/1999»; nella parte relativa all'organo di vigilanza al posto della frase contenuta nella seconda icona: «Riceve e controlla la notifica dell'impresa che esegue la bonifica», leggasi: «Riceve e controlla la notifica inviata dal committente prima dell'inizio dei lavori di bonifica».

5. Il testo dell'allegato 2, pag. 34, appendice 1, punto 5 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto della prima riga dove è scritto: «... ... norma UNI CEI GN 45015 ... ..», leggasi: «... ... norma UNI CEI EN 45014 ... ..».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro della sanità
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

01A11932

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 ottobre 2001.

Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l'uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 13-*ter* come introdotto dall'art. 22 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, che prevede che il Ministero della sanità, per garantire la tutela della salute e della sicurezza e per assicurare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica, può adottare tutte le misure transitorie e giustificate tendenti a vietare, limitare e sottoporre a misure particolari la disponibilità di un prodotto o di un gruppo di prodotti;

Visto il rapporto del 1998 sugli amalgami dentali del gruppo di lavoro *ad hoc* incaricato dalla Direzione generale III della Commissione europea;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 aprile 1999;

Considerato che l'emissione di vapori di mercurio in corso di preparazione degli amalgami dentali preparati in forma libera è suscettibile di compromettere la salute degli utilizzatori e dei pazienti;

Considerato il rischio di sovradosaggio in mercurio degli amalgami preparati da leghe metalliche e da mercurio preparato in forma libera;

Considerato che l'esistenza sul mercato di amalgami preparati sotto forma di capsule predosate permette di ridurre le emissioni di vapore di mercurio in corso di preparazione dell'amalgama dentale e di standardizzare la quantità di mercurio aggiunta alla lega e che, di conseguenza, non è giustificato mantenere sul mercato gli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate;

Considerato altresì che l'incidenza dell'allergia al mercurio è in incremento, anche se non ci sono dimostrazioni che questa osservazione valga anche per i pazienti portatori di otturazioni in amalgami in mercurio;

Considerato che la sostituzione degli amalgami dentali con altri materiali non è giustificata perché questi non mostrano un livello di sicurezza e durata superiore a quello degli amalgami;

Considerato comunque che esiste sia il problema di sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili (bambini, donne in gravidanza, ecc.) da tutelare maggiormente, sia quello di particolari situazioni che possono esporre a picchi di Hg anche importanti;

Considerato che un aspetto che deve indurre cautela è quello dell'esistenza per la popolazione generale di fonti multiple di esposizione al mercurio: alimentazione, ecodispersione, uso di farmaci;

Considerato che gli utilizzatori e, se del caso, i pazienti, devono essere informati delle precauzioni di impiego da osservare;

Ritenuto di vietare in via cautelare l'utilizzazione, l'importazione e l'immissione in commercio di amalgama non preparata in forma predosata;

Ritenuto di definire raccomandazioni e limitazioni d'uso in particolari situazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietata l'utilizzazione, l'importazione e l'immissione in commercio sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate.

Art. 2.

1. Le seguenti informazioni devono essere riportate nelle istruzioni per l'uso degli amalgami posti in commercio in Italia:

a) stoccare le capsule di amalgama in un ambiente fresco e ventilato;

b) lavorare in locali ventilati con rivestimenti non tessili decontaminabili;

c) realizzare sempre sotto raffreddamento, aspirazione e isolamento del campo operatorio, la fresatura e la lucidatura dell'amalgama;

d) condensare l'amalgama con i mezzi classici (condensatore manuale) e non utilizzare i condensatori ad ultrasuoni;

e) non posizionare l'amalgama dentale in vicinanza di altri restauri metallici, al fine di evitare rischi di corrosione;

f) evitare per prudenza la posa e la rimozione dell'amalgama in pazienti con allergia per l'amalgama, gravidanza, allattamento, bambini sotto i sei anni d'età, pazienti con gravi nefropatie;

g) in caso di sopravvenute reazioni locali, in particolare di lesioni lichenoidi in vicinanza di un amalgama, o nei casi, sicuramente accertati, di allergia a tale materiale, è indicata la rimozione dell'otturazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

01A11862

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bisinicu Zoita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bisinicu Zoita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Fundeni (Romania) dalla sig.ra Bisinicu Zoita nata a Balcescu (Romania) il giorno 1° aprile 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bisinicu Zoita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12001

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Altamirano Paredes Victor Secundo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Altamirano Paredes Victor Secundo ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero conseguito nell'anno 1974 presso l'Università nazionale maggiore «San Marcos» di Lima (Perù) dal sig. Altamirano Paredes Victor Secundo nato a Lambayeque (Perù) il giorno 24 novembre 1947 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Altamirano Paredes Victor Secundo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12002

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento al sig. Ureta Leo Luis Edmundo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig Ureta Leo Luis Edmundo ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legisaltivo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero conseguito nell'anno 1981 presso l'Escuela de Enfermeria de la Sanidad del Ejercito di Lima (Perù) dal sig. Ureta Leo Luis Edmundo nato a Huanuco (Perù) il giorno 12 ottobre 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ureta Leo Luis Edmundo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12003

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mularoni Sabrina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mularoni Sabrina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiera conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola infermieri professionali di San Marino (Repubblica di San Marino) dalla sig.ra Mularoni Sabrina, nata a San Marino (Repubblica di San Marino) il giorno 2 dicembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mularoni Sabrina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12004

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ariton Mihaela Silvia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ariton Mihaela Silvia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993 presso il Gruppo scolastico sanitario di Galati (Romania) dalla sig.ra Ariton Mihaela Silvia nata a Galati (Romania) il giorno 27 luglio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ariton Mihaela Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12005

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maxim Iulia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maxim Iulia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1995, presso la Scuola post-liceale sanitaria «Carol Davila» di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Maxim Iulia, nata a Piatra Neamt (Romania), il giorno 18 agosto 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maxim Iulia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12006

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ochi Lohmann Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ochi Lohmann Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermeira conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermeira conseguito nell'anno 1995, presso la Universidad Federal de Sao Paulo di San Paolo (Brasile) dalla sig.ra Ochi Lohmann Daniela, nata a San Paolo (Brasile), il giorno 25 aprile 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ochi Lohmann Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12007

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bitire Gh. Marinella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bitire Gh. Marinella ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997, presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Bitire Gh. Marinella, nata a Bacau (Romania), il giorno 24 settembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Birite Gh. Marinella è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12008

DECRETO 16 ottobre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Zabic Nada di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zabic Nada ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo medicinska sestra conseguito nell'anno 1973, presso l'Istituto professionale per infermieri di Fiume (Croazia) dalla sig.ra Zabic Nada, nata a Delnice (Croazia) il giorno 29 novembre 1951 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zabic Nada è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A12009

DECRETO 26 ottobre 2001.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale», di Bari, ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari in data 24 febbraio 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 24 luglio 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 dal Ministro della sanità, proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Puglia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso il reparto operatorio della clinica chirurgica dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato, devono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Memeo prof. Vincenzo, professore ordinario di semeiotica chirurgica presso l'Università degli studi di Bari. Direttore dell'unità operativa di chirurgia generale II dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Lupo dott. Luigi, ricercatore confermato presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Bari;

Greco dott. Luigi, ricercatore confermato presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Bari;

Caputi Iambrenghi dott. Onofrio, ricercatore confermato presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Bari;

Ricci dott. Pasquale, dirigente medico presso l'unità operativa di chirurgia generale II, dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Panebianco dott.ssa Annunziata, dirigente medico presso l'unità operativa di chirurgia generale II, dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Volpi dott.ssa Annalisa, dirigente medico presso l'unità operativa di chirurgia generale II, dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari;

Pannarale dott. Oronzo, ricercatore confermato presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Bari;

Caputi Iambrenghi dott.ssa Lucrezia, ricercatore confermato presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Bari.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Puglia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale policlinico consorziale» di Bari, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A12149

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Edilizia Le Nereidi», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Vlsto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - registro delle imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971 che prevede lo scioglimento d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 10 settembre 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Edilizia Le Nereidi», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima non ha proceduto nei termini di legge al reintegro del numero minimo dei soci;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Edilizia Le Nereidi», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 2 ottobre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A11911

DECRETO 2 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Basilicata Mare» a r.l., in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - registro delle

imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto da la competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971, che prevede lo scioglimento d'ufficio in caso di mancato reintegro del numero minimo dei soci;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione del 4 agosto 2001, redatto nei confronti della cooperativa «Edilizia Basilicata Mare» a r.l., con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima non ha proceduto nei termini di legge al reintegro del numero minimo dei soci;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Edilizia Basilicata Mare» a r.l., con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 2 ottobre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A11844

DECRETO 8 ottobre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precisato art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) cooperativa Austerity 2, con sede in Pignataro Maggiore costituita per rogito Borrelli in data 3 novembre 1975, registro società n. 436/80, BUSC n. 2349/179243;

2) cooperativa Villa Verde, con sede in Villa di Briano, costituita per rogito Farinaro in data 30 aprile 1981, registro società n. 959/81, BUSC n. 2462/184221;

3) cooperativa Villa dei Fiori, con sede in Caserta, costituita per rogito Liotti in data 1º dicembre 1986, registro società n. 6410/87, BUSC n. 3489/224919;

4) cooperativa Italia Lavoro, con sede in Caserta, costituita per rogito Barletta in data 14 luglio 1998, registro società n. 52271/98, BUSC n. 5005/292928;

5) cooperativa Bo.Pa., con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 16 dicembre 1982, registro società n. 2267/83, BUSC n. 4031/196171;

6) cooperativa Tropico del Capricorno, con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 14 marzo 1974, registro società n. 127/74, BUSC n. 1368/130411;

7) cooperativa Anna Kulisvioff, con sede in S. Maria Capua Vetere, costituita per rogito Golia in data 30 settembre 1974, registro società n. 306/74, BUSC n. 1480/134264;

8) cooperativa Solidarietà, con sede in Aversa, costituita per rogito Farinaro in data 3 febbraio 1982, registro società n. 1570/82, BUSC n. 2633/189533;

9) cooperativa C.E.C. Consorzio trasporti cooperative edilizie della Campania, con sede in Aversa, costituita per rogito Farinaro in data 4 giugno 1982, registro società n. 1876/82, BUSC n. 2754/194075;

10) cooperativa la Venere, con sede in Aversa, costituita per rogito Farinaro in data 12 febbraio 1982, registro società n. 1595/82, BUSC n. 2642/189542;

11) cooperativa L'Ideal Casa con sede in Aversa, costituita per rogito de Filippo in data 1º marzo 1979, registro società n. 148/79, BUSC n. 2086/166554.

Caserta, 8 ottobre 2001

Il direttore provinciale: RUGGIERO

01A11801

DECRETO 9 ottobre 2001.

Cancellazione di alcune società dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che attribuiscono al Ministero del lavoro la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Vista la circolare n. 166 del 23 aprile 2001, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la documentazione concernente le notifiche del contributo, relativo al biennio 1995/1996, alle cooperative di seguito elencate e considerato che le stesse non hanno provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995/1996;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

1) La Fenice - sede Venezia, costituita 29 maggio 1962, registro imprese n. 8266, BUSC n. 835/73780;

2) La veneta montaggi - sede Mestre, costituita il 28 maggio 1977, registro imprese n. 13323, BUSC n. 1848/153416;

3) CO.PR.A.M. - sede Meolo (Venezia), registro imprese n. 14476, costituita il 31 ottobre 1978, BUSC n. 1969/164827;

4) Caterina - sede Venezia, costituita il 25 marzo 1980, registro imprese n. 16147, BUSC n. 2111/177198;

5) CON.SER.MA - sede Marghera (Venezia), costituita 14 febbraio 1986, registro imprese n. 27509, BUSC n. 2463/219487;

6) Orione - sede Mestre (Venezia), costituita il 17 marzo 1986, registro imprese n. 27552, BUSC n. 2466/211024;

7) Ca' d'Oro - sede Ca' Vio-Venezia, costituita 17 settembre 1986, registro imprese n. 28414, BUSC n. 2502/225434;

8) C.E.T.A. - sede Chioggia (Venezia), costituita il 23 marzo 1987, registro imprrese n. 29517, BUSC n. 2538/228548;

9) A.S.S.I. - sede Mestre (Venezia), costituita 2 febbraio 1988, registro imprese n. 31270, BUSC n. 2593/234252;

10) Teatro musica - sede Chioggia (Venezia), costituita l'8 novembre 1988, registro imprese n. 32294, BUSC n. 2617/238372;

11) Il Moro - sede Jesolo (Venezia), costituita 17 settembre 1993, registro imprese n. 41135, BUSC n. 2849/264940;

12) Servizi - sede in Marghera (Venezia), costituita il 1° giugno 1994, registro imprese n. 42484, BUSC n. 2871/268907;

13) Gladium - sede in Mestre (Venezia), costituita 3 giugno 1994, registro imprese n. 42440, BUSC n. 2877/269342.

Avverso il presente decreto è proponibile, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi - Div. IV - Vicolo d'Aste, 12 - Roma, ovvero entro sessanta giorni al Tar del Veneto.

Venezia-Mestre, 9 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MONACO

01A11706

DECRETO 16 ottobre 2001.

Nomina di un membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori, della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 15 datato 25 settembre 1996 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona;

Visto il proprio decreto n. 17 datato 30 ottobre 1996 relativo alla nomina del sig. Ezio Alpino a membro effettivo nella predetta commissione;

Vista la nota della FILLEA CGIL di Savona datata 10 settembre 2001, pervenuta in data 11 ottobre 2001, con la quale richiede la nomina del sig. Mario Racagno a membro effettivo in sostituzione del sig. Ezio Alpino, dimissionario;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il sig. Mario Recagno è nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori, della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona, in sostituzione del sig. Ezio Alpino.

Il presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di Savona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 16 ottobre 2001

Il direttore regionale: VETTORI

01A11704

DECRETO 16 ottobre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata in liquidazione «Edilteiro», in Varazze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2001;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative - Comitato centrale, del 18 luglio 2001;

Decreta:

Il liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata «Edilteiro» in liquidazione, con sede in Varazze (Savona) via Simone Canepa n. 2, registro imprese n. 10106, sig. Ratto Nicolò è sostituito con il rag. Barbero Mauro con studio in Savona, via Manzoni n. 2/4 s.d.

Le spese della procedura liquidatoria ed il compenso per il liquidatore nominato sono a totale carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'odierno decreto sarà notificato alla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al nuovo liquidatore ordinario, alla locale Camera di commercio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'emanato decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale per i diretti interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica, e, per chiunque vi abbia interesse, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Savona, 16 ottobre 2001

Il direttore provinciale: SAVOIA

01A11832

DECRETO 19 ottobre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinaria eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 19 giugno 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Na.Tour - Natura e turismo», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio De Socio Michelangelo, in data 7 marzo 1989, rep. n. 102341, registro società 2350, tribunale di Campobasso, BUSC. n. 1038/239900.

2. società cooperativa «Euroservice soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio delle veneri Silvestro, in data 13 gennaio 1997, repertorio n. 117817, registro società 123136, tribunale di Campobasso, BUSC n. 1281/277699.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 19 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MARTONE

01A11833

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2001.

Autorizzazione alla società Certiquality, in Milano, ad effettuare i controlli nel settore delle carni di pollame, previsti dagli articoli 10, 11, 12 del Regolamento CEE n. 1538/91.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni;

Visto il Regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto Regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, che all'art. 53 contiene apposite disposizioni sui controlli e sulla vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un albo degli organismi privati da autorizzare ai controlli, con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, previo accertamento dei prescritti requisiti;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nel supplemento ordinario n. 15/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 2000, che all'art. 14 modifica l'art. 53 succitato, in particolare il comma 8, lettera *b)*, e i commi 9 e 10, per quanto attiene,

rispettivamente, ai soggetti che operano la scelta dell'organismo di controllo e alla eventualità della mancanza di una scelta nonché alla possibilità di un potere sostitutivo del governo in caso di inadempienza e assenza operativa degli organi privati di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 14 dicembre 1999;

Vista la richiesta presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999 dall'Istituto di certificazione della qualità «Certiquality», con sede in Milano, via Gaetano Giardini n. 4;

Considerato che il medesimo è già stato autorizzato dal Ministero con decreto ministeriale 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1998, ai controlli sui prodotti IGP dopo aver ottenuto il parere di conformità alle norme EN 45011 dal gruppo tecnico di valutazione operante presso il Ministero stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 128/1998, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione ad hoc richiesta alla suddetta società, la rispondenza dell'organismo di controllo SGS su riferita ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la successiva autorizzazione ed iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 8 del citato regolamento n. 465/1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione con conseguente iscrizione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 dell'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità» per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità», in seguito denominato «Certiquality», con sede in Milano, via Gaetano Giardini n. 4, identificato ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 128/1998 è autorizzato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento CEE n. 1538/91 del 5 giugno 1991 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame.

Per effetto di tale autorizzazione l'organismo di controllo Certiquality è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per i controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari.

Art. 2.

L'autorizzazione comporta l'obbligo per la Certiquality del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa del settore (reg. 1538/91, decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465 e il presente decreto) e può essere sospesa o revocata, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Certiquality non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza le modalità di controllo sancite dal disciplinare emanato dal Ministero e accettate dall'organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

Il medesimo provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio status giuridico.

Infine l'organismo è tenuto a adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie.

Art. 4.

Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruità e approvate dall'Autorità nazionale competente e sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari.

I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari.

Art. 5.

L'autorizzazione ha durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed è rinnovabile per la stessa durata.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Certiquality comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi i nominativi delle aziende e macelli controllati e i risultati dei controlli mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.

Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico, documentali della attività di controllo, compresi nominativi, quantità controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'Autorità nazionale competente, opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal Regolamento CEE n. 1538/91 e del decreto ministeriale n. 465/1999.

Le modalità di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.

Art. 7.

Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame di cui al Regolamento n. 1538/91 e al decreto ministeriale n. 465/1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il direttore generale: PETROLI

01A11716

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 settembre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale, per l'interno, celebrativa del Cavallo di Leonardo da Vinci, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2001) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», integrato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 142 del 21 giugno 2001.), che prevede fra l'altro, l'emissione di un intero postale celebrativo del «Cavallo» di Leonardo da Vinci;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001.) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», in corso di conversione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2001, una cartolina postale, per l'interno, celebrativa del «Cavallo» di Leonardo da Vinci, nel valore di L. 800 - € 0,41.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia; tiratura cinquecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante, su un fondino che ripete le caratteristiche della carta da spolvero utilizzata da Leonardo da Vinci per i suoi schizzi, un cavallo realizzato con una grafica che ricorda la tecnica scultorea a rilievo e che si ispira ad una delle tante versioni di disegni leonardeschi raffiguranti cavalli, lavori preparatori del grande maestro che dovevano condurlo alla realizzazione, mai eseguita, di un colossale monumento equestre in bronzo; in alto a destra, in un riquadro, è raffigurato un dettaglio dello stesso disegno; completano l'impronta di affrancatura la leggenda «CAVALLO DA DISEGNO DI LEONARDO», la scritta «ITALIA» ed il valore «L. 800» «€ 041». In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», accompagnate da tre righe punteggiate; in basso a sinistra una vignetta raffigura il cavallo di bronzo, di cui sullo sfondo s'intravede parzialmente l'ombra, realizzato dalla scultrice Nina Akamu e donato alla città di Vinci e uno scorcio panoramico della città, in cui si evidenzia il castello dei Conti Guidi, sede del museo Leonardiano. Completano la vignetta le leggende «SCULTURA BRONZEA DA LEONARDO», «VINCI» e «NINA AKAMU».

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il direttore generale
del servizio centrale per gli affari generali
e la qualità dei processi e dell'organizzazione
FIORENTINO

01A11931

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 settembre 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e del 12 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la comunicazione del comune di Gorreto (Genova) n. 1151 del 23 maggio 2001, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici, e climatici relativi al comune limitrofo di Ottone (Piacenza);

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/554 del 20 luglio 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni da attribuire ai comuni di Gorreto (Genova) e di Ottone (Piacenza), e che sulla base delle risultanze tecniche ai due comuni, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti rispettivamente 2794 e 2737 gradi-giorni e di conseguenza al comune di Gorreto va confermata la zona climatica E ed al comune di Ottone va modificata la zona climatica da F ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Gorreto (Genova) ed Ottone (Piacenza), sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
GE	E	2794	533	Gorreto
PC	E	2737	510	Ottone

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A11717

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 ottobre 2001.

Pressione massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO

Visto il decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001, concernente «Pressione massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno», che ha consentito il trasporto e l'uso in Italia, per tali gas, di bombole con pressione di carica di 300 bar;

Considerata la necessità di comprendere, nel testo del decreto, anche le miscele dei gas summenzionati;

Considerata l'avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1964-1;

Considerata la necessità, al fine di limitare il peso totale dei recipienti, anche le bombole in materiale composto;

Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 al decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001, è sostituito dall'art. 2 del presente decreto.

2. L'allegato 1 al decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001, è abrogato.

Art. 2.

1. La pressione massima di carica ammessa per le bombole dei seguenti gas compressi e per le miscele di tali gas: argon (UN 1006), aria (UN 1002), azoto (UN 1066), cripton (UN 1056), elio (UN 1046), neon (UN 1065), e ossigeno (UN 1072) è 300 bar.

2. Le bombole in acciaio senza saldatura di cui al comma 1 con pressione di carica (pressione effettiva a 15°C), superiore a 250 bar devono essere progettate, costruite e sottoposte ad omologazione e verifica iniziale secondo le seguenti norme o progetti di norme europee:

UNI EN 1964-1 per bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione minore di 1100 Mpa;

prEN 1964-2 per le bombole fabbricate con acciaio avente carico di resistenza a trazione uguale o superiore a 1100 Mpa di cui all'allegato 2 al decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2001.

3. Le bombole in materiale composito di cui al comma 1 con pressione di carica (pressione effettiva a 15°C), superiore a 250 bar devono essere progettate, costruite e sottoposte ad omologazione e verifica iniziale secondo quanto previsto dai seguenti decreti:

decreto 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti e della navigazione, supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001, concernente «riconoscimento di un codice tecnico per la progettazione, costruzione e verifica delle bombole in materiale composito interamente avvolte per il trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti»;

decreto 22 gennaio 1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998, concernente «riconoscimento di un codice tecnico con cui devono essere concepiti i recipienti in pressione in materiale composito» e relativa ai recipienti in materiale composito avvolti solo sulla parte cilindrica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il direttore: ESPOSITO

01A11800

DECRETO 22 ottobre 2001.

Recepimento della direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 aprile 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 aprile 2000, di recepimento della rettifica della direttiva 92/61/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 dicembre 2000, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/31/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994;

Vista la direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 300 del 29 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote;

ADOTTA
il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote.

Testo rilevante ai fini dello spazio economico-europeo

Art. 1.

1. L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/31/CEE, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote,

oppure,

b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote,

per motivi riguardanti il cavalletto, se quest'ultimo è conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, non è consentito rilasciare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote per motivi riguardanti il cavalletto se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non sono rispettate.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2001

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

L'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, di attuazione della direttiva 93/31/CEE, è modificato come segue:

Il punto 6.2.2 è sostituito dal seguente:

«6.2.2 Si conferisce alla piattaforma di stazionamento l'inclinazione trasversale (IT) minima e quindi, separatamente, l'inclinazione longitudinale (IL) minima in base alla seguente tabella:

Inclinazione	Cavalletto laterale		Cavalletto centrale	
	Ciclomotore	Motociclo	Ciclomotore	Motociclo
IT (a destra e a sinistra)	5%	6%	6%	8%
IL a valle	5%	6%	6%	8%
IL a monte	6%	8%	12%	14%

Cfr. figure Ia, Ib e 2 in appresso».

01A12059

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maria Lourdes Arbe Acha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola materna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, che attua la direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 25 maggio 2000, con cui sono stati riconosciuti, subordinamente al superamento della prova attitudinale, alla sig.ra Maria Lour-

des Arbe Acha i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola materna;

Vista la nota del 24 maggio 2001, protocollo n. 19925, con cui il provveditorato agli studi di Salerno ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

1. Il «Titulo de diplomado en profeisorado de educacíton general básica especialidad: educacíon preescolar», rilasciato dal Ministero dell'educazione e della scienza in nome di sua maestà Juan Carlos I, Re di Spagna in data 17 novembre 1981 alla sig.ra Maria Lourdes Arbe Acha, nata a Bilbao il 13 febbraio 1958, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola materna.

Roma, 5 luglio 2001

Il direttore generale: COSENTINO

01A11831

DECRETO 9 ottobre 2001.

Equipollenza con il titolo di dottore di ricerca del diploma di perfezionamento scientifico rilasciato dall'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 49, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 20, comma 8, lettera *d)*;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4, recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 244, recante norme in materia di dottorato di ricerca;

Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, consente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di stabilire, con proprio decreto, le equipollenze con il titolo di dottore di ricerca di diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario a condizione che queste siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, concernente le attività istruttorie per i provvedimenti di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati da scuole italiane di livello post-universitario;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze, per i fini di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 maggio 2001;

Atteso che il Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i titoli di perfezionamento rilasciati dal l'Istituto nazionale sul Rinascimento sono assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;

Decreta:

Art. 1.

1. I diplomi di perfezionamento scientifico in «Civiltà dell'Umanesimo e del Rinascimento» rilasciati dall'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, con sede in Firenze, possono essere dichiarati equipollenti ai titoli di dottore di ricerca rilasciati dalle università italiane purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento, per ogni ciclo formativo, deve essere di almeno tre unità;

b) l'ammissione ai corsi stessi dovrà avvenire mediante concorso per titoli ed esami;

c) ai corsi di perfezionamento in questione sono ammessi ricercatori, italiani o stranieri, che non abbiano superato i 35 anni di età, in possesso di diploma di laurea in lettere classiche, filosofia, lettere moderne, storia, beni culturali o titolo universitario straniero ritenuto equipollente.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e per i fini di cui all'art. 1, il diploma di perfezionamento rilasciato dall'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento è dichiarato, ad istanza di parte, equipollente al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università italiane, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

1. Agli effetti del presente provvedimento sono considerati i corsi di perfezionamento attivati dall'Istituto nazionale di studi sui Rinascimento a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.

Roma, 9 ottobre 2001

Il Ministro: MORATTI

01A11834

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 20 settembre 2001.

Soppressione del Laboratorio chimico delle dogane di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 7 relativo ai laboratori chimici;

Visto che detto decreto ha rideterminato — tra l'altro — la competenza territoriale dei laboratori chimici, con l'indicazione dei laboratori speciali, tra cui quello di Como per le materie tessili;

Visto che la Camera di commercio di Como ha comunicato che, da un incontro con le forze istituzionali e imprenditoriali della provincia, è emerso che gli operatori non hanno manifestato interesse per il mantenimento a Como dell'attività di detto laboratorio, motivando tale decisione con lo scarso numero di operazioni attualmente gestito dalla struttura comasca;

Considerato che la predetta Camera di commercio ha nel contempo riferito il risultato di un'indagine effettuata, da cui emerge:

una consistente flessione dell'attività lavorativa rispetto agli anni precedenti;

che gli organismi maggiormente rappresentativi del settore (ALSEA e Associazione serica italiana), hanno confermato l'insussistenza dei presupposti economici per il mantenimento a Como del Laboratorio chimico speciale;

Visto che il proprietario dell'immobile in cui è ubicato il Laboratorio chimico di Como, ha reiterato la richiesta di restituzione di tale immobile (il cui contratto di locazione è scaduto il 30 giugno 2000);

Considerato che il provveditorato regionale alle OO.OO. per la Lombardia ha informato il Laboratorio chimico di Milano che l'edificio D — sede che può accogliere il Laboratorio in oggetto — è ultimato;

Ritenute sussistenti le condizioni per l'assorbimento del suindicato Laboratorio chimico in quello di Milano;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sulla modifica dell'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Ravvisata la necessità di ridefinire la struttura amministrativa del Laboratorio chimico di Como a causa della ridotta operatività;

Considerato che il progetto per l'assorbimento del Laboratorio chimico di Como in quello di Milano è stato oggetto di preventiva consultazione con le organizzazioni sindacali territoriali e regionali e che le stesse non hanno sollevato obiezioni;

ADOTTA
la seguente determinazione:

A decorrere dal 24 settembre 2001 il Laboratorio chimico di Como è soppresso mediante assorbimento nel Laboratorio chimico di Milano dell'Agenzia delle dogane.

Milano, 20 settembre 2001

Il direttore regionale: FIORILLO

01A11718

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 2001.

Nomina del commissario liquidatore della Ionica Insurance s.m.s. (Provvedimento n. 1953).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 7 giugno 1982 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Ionica Insurance s.m.s., e ne è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Carmelo Costa;

Vista la nota in data 25 settembre 2001 con la quale l'avv. Carmelo Costa ha comunicato le proprie dimissioni;

Considerata la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Gabriele Alliata di Villafranca è nominato commissario liquidatore della Ionica Insurance s.m.s.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11774

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto della Royal & Sun Alliance Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1958).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Royal & Sun Alliance Vita S.p.a., con sede in Milano, via G. Rossini n. 8 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 12 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Royal & Sun Alliance Vita S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate ai seguenti articoli dello statuto sociale: articoli 1, 2, 7, 13, 14, 26, 29, modificati solo nel testo; articoli ex 29, 31, modificati nel testo e rinumerati; articoli 31 e 34, inseriti *ex novo* (delibera peraltro risultata incompleta ed in quanto tale oggetto di successiva modifica);

Vista la delibera assunta in data 24 luglio 2001 che, nel confermare le modifiche già apportate con la delibera del 12 aprile 2001, ha integrato le predette variazioni con ulteriori modifiche ai seguenti articoli dello statuto sociale: articoli 3, 5, 9, 11, 16, 25, modificati solo nel testo; articoli 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, invariati nel testo ma rinumerati;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Royal & Sun Alliance Vita S.p.a. con le modifiche apportate ai seguenti articoli:

«Art. 1 *(Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).* — Nuova denominazione sociale dell'impresa: "Claris Vita S.p.a." (in luogo della precedente "Royal & Sun Alliance Vita S.p.a.")»;

«Art. 2 *(Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).* — In materia di oggetto sociale, con particolare riferimento ai rami esercitati, sostituzione del riferimento normativo: decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (in luogo della precedente previsione statutaria "legge n. 742 del 22 ottobre 1986").

In relazione alla possibilità, per la società, di compiere determinate operazioni, ivi inclusa la prestazione di garanzie, soppressione, dal testo, dell'espressione "..., purché in via non prevalente rispetto all'attività principale"»;

«Art. 3 *(Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).* — Introduzione della possibilità, per deliberazione degli amministratori, di istituire, modificare o sopprimere succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero»;

«Art. 5 *(Denominazione - Oggetto - Sede - Durata).* — In relazione alla durata della società, soppressione delle parole "...o ridotta"»;

«Art. 7 *(Capitale).* — In materia di trasferimento di azioni ed in relazione alla decorrenza del termine di novanta giorni, stabilito per il perfezionamento della vendita a terzi delle azioni e/o dei diritti di opzione, introduzione, *ex novo*, dell'espressione "o all'ulteriore termine di sessanta giorni di cui al precedente terzo comma", con particolare riferimento al caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli azionisti per la totalità delle azioni offerte in vendita.

Nell'ambito delle comunicazioni da effettuarsi in materia di trasferimento di azioni e/o dei diritti di opzione, soppressione, dal testo, del riferimento al "telex", nonché sostituzione delle parole "per corriere" (in luogo delle precedenti "per posta aerea") in relazione alle modalità di comunicazione»;

«Art. 9 *(Capitale).* — In tema di ritardo nei versamenti relativi alle azioni sottoscritte, sostituzione dell'espressione "decorre l'interesse di legge" (in luogo della precedente "decorre l'interesse in ragione annua del venti per cento")»;

«Art. 11 *(Capitale).* — In tema di ridzione del capitale sociale, con particolare riguardo ai riferimenti normativi indicati in statuto, sostituzione dell'art. "...2445 del codice civile" (in luogo del precedente "...2141 del codice civile")»;

«Art. 13 *(Assemblea).* — Sostituzione delle parole "Unione europea" (in luogo delle precedenti "Comunità economica europea") in relazione alla possibilità di convocazione dell'assemblea in luoghi diversi dalla sede sociale.

Introduzione della possibilità di svolgimento delle adunanze dell'assemblea degli azionisti anche con sistemi di collegamento audio/video: condizioni, effetti e modalità di convocazione»;

«Art. 14 *(Assemblea).* — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso;

b) possibilità di prorogare il termine di approvazione del bilancio di cui alla lettera *a)* fino al 30 giugno "quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante": effetti;

c) possibilità di convocazione dell'assemblea ordinaria da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalità»;

«Art. 16 *(Assemblea).* — Introduzione della possibilità di convocazione delle assemblee da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalità.

In relazione alle formalità di convocazione dell'assemblea, soppressione del periodo relativo all'obbligo di invio dell'avviso di convocazione a tutti i soggetti interessati»;

«Art. 25 *(Consiglio di amministrazione).* — In tema di raduno del consiglio di amministrazione in luoghi diversi dalla sede sociale, sostituzione delle parole "Unione europea" (in luogo delle precedenti "Comunità economica europea").

Introduzione dell'espressione, "o almeno due sindaci", in materia di soggetti preposti, ove ritenuto necessario, alla convocazione del consiglio di amministrazione»;

«Art. 26 *(Consiglio di amministrazione).* — Introduzione della possibilità di convocare il consiglio di amministrazione da parte di almeno due membri del collegio sindacale: modalità.

Soppressione del riferimento al "telex" con riguardo alle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione»;

«Art. 29 *(Consiglio di amministrazione).* — Soppressione, dal testo, della disciplina in materia di istituzione del comitato esecutivo in quanto trasposta, con riformulazione, nell'attuale art. 30.».

Invariato il resto dell'articolo;

Ex art. 29, rinumerato «Art. 30 *(Comitato esecutivo).* — Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di nomina di un Comitato esecutivo, nonché in tema di individuazione dei soggetti, designati quali membri di diritto, in caso di istituzione del predetto organo.

Nuova disciplina in tema di validità delle deliberazioni, modalità di votazione e redazione dei verbali del Comitato esecutivo: rinvio agli articoli 26 e 27 dello statuto»;

Inserimento nuovo «Art. 31 *(Obbligo di informazione).* — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi»;

Ex art. 30, rinumerato «Art. 32 *(Firme e rappresentanza sociale).* — Invariato nel testo»;

Ex art. 31, rinumerato «Art. 33 *(Collegio sindacale).* — Riformulazione dell'articolo in materia di collegio sindacale: "Il collegio sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali. La nomina dei sindaci, ivi compresa quella del presidente del collegio sindacale e la determinazione della loro retribuzione è fatta dall'assemblea degli azionisti, ai sensi di legge. L'assemblea che procede alla nomina designerà il presidente del collegio sindacale e fisserà la retribuzione dello stesso e dei sindaci effettivi" (in luogo della precedente previsione statutaria "Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge, i quali durano in carica tre anni. L'assemblea che procede alla nomina, designerà il presidente del collegio sindacale e fisserà la retribuzione dello stesso e dei sindaci effettivi").

Nuova disciplina in materia di individuazione dei criteri per la nomina del presidente del collegio sindacale»;

Inserimento nuovo «Art. 34 *(Cause di ineleggibilità, decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale).* — *a)* possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui alla vigente normativa in capo ai sindaci;

b) definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti;

c) definizione del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato decreto ministeriale n. 162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla precedente lettera *b)*;

d) individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale;

e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti ed esclusioni;

f) cause di incompatibilità e di decadenza per i sindaci»;

Ex art. 32, rinumerato «Art. 35 *(Bilancio e utili).* — Invariato nel testo»;

Ex art. 33, rinumerato «Art. 36 *(Bilancio e utili).* — Invariato nel testo»;

Ex art. 34, rinumerato «Art. 37 *(Bilancio e utili).* — Invariato nel testo»;

Ex art. 35, rinumerato «Art. 38 *(Bilancio e utili).* — Invariato nel testo»;

Ex art. 36, rinumerato «Art. 39 *(Scioglimento).* — Invariato nel testo»;

Ex art. 37, rinumerato «Art. 40 *(Disposizioni generali).* — Invariato nel testo».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11912

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 21 giugno 2001.

Diritti sul progetto dell'appalto concorso. (Deliberazione n. 253).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio studi;

Considerato in fatto;

In relazione ad alcune fattispecie si è posto il problema della proprietà del progetto nel caso di appalto concorso. L'Autorità, quindi, nell'ambito dell'operatività di una serie di protocolli d'intesa sottoscritti con associazioni ed ordini professionali competenti nel settore dei lavori pubblici, ha interessato della questione detti soggetti.

Il Consiglio nazionale geologi, L'AGI, l'OICE e il CONAF hanno formulato le loro autonome osservazioni al riguardo, di seguito brevemente riassunte:

il Consiglio nazionale geologi distingue, nel caso di appalto concorso, la titolarità del progetto dalla sua utilizzabilità e disponibilità. Se, infatti, la titolarità rimane in capo al progettista, il suo diritto soggettivo circa l'utilizzabilità e disponibilità del progetto, si affievolisce nel rapporto con la pubblica amministrazione. Peraltro, tali condizionamenti non sarebbero sufficienti, a parere del Consiglio nazionale dei geologi, a trasferire la proprietà del progetto in capo alla pubblica amministrazione;

l'OICE ritiene che, quando l'amministrazione sceglie un progetto in sede di appalto-concorso con conseguente erogazione del corrispettivo all'impresa, finisce per acquisire la proprietà del progetto esecutivo visto che il corrispettivo dell'appalto ha ad oggetto anche la redazione di tale progetto;

l'AGI esprime delle considerazioni non dissimili da quelle dell'OICE. Infatti, la remunerazione della progettazione è insita nei prezzi dell'appalto e trova riconoscimento man mano che vengono corrisposti gli acconti e il saldo dell'appalto. L'AGI ritiene che, quando l'esecuzione dei lavori viene ad interrompersi, l'amministrazione potrà conseguire la proprietà del progetto attraverso il pagamento della quota del progetto non assorbita in ragione della ridotta esecuzione;

il CONAF fa riferimento all'art. 2578 del codice civile e all'art. 17 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, per ribadire che la proprietà dei progetti, dei lavori originari, ecc. è del professionista che li ha redatti. A parere del CONAF, tale disciplina si estenderebbe anche nelle ipotesi di appalto concorso.

Considerato in diritto;

Il problema della proprietà del progetto non si pone nelle ipotesi di concorso di progettazione o di affidamento di incarico di progettazione, in cui è pacifico che la proprietà del progetto stesso passi all'amministrazione. Nel caso di appalto concorso la dottrina ha rilevato che il sistema comporta la predisposizione di un progetto di massima da parte dell'amministrazione ed il suo successivo completamento in collaborazione con i concorrenti alla gara. Esso perciò mira a rendere possibile o ad agevolare nella preparazione dei progetti e nella esecuzione delle opere e delle forniture dello Stato la collaborazione dei privati dei quali l'esperienza, l'iniziativa e l'intelligenza sono messe a profitto dell'amministrazione; inoltre produce una selezione spontanea tra le ditte che partecipano a progetti di grande importanza.

Questa impostazione trova, altresì, conforto in precise indicazioni giurisprudenziali. Il Consiglio di Stato già dal 1989 (sezione VI - 22 aprile n. 474) ha testualmente affermato: «divenendo il progetto, dopo la presentazione, un bene di pertinenza dell'amministrazione, non è neppure sostenibile la configurazione di un "diritto" dello stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione. Più di recente il Consiglio di giustizia amministrativa regione siciliana 6 marzo 1998 n. 131 ha anch'esso testualmente affermato: "del resto, nell'appalto concorso non esiste alcun diritto dell'aggiudicatario su progetto da lui redatto, che diviene, dopo la presentazione, un bene di pertinenza dell'amministrazione né è neppure sostenibile la configurazione di un diritto soggettivo dello stesso aggiudicatario a darvi intera esecuzione".

Definita in tal modo la questione di massima prospettata, le accessorie e molteplici implicazioni o pretese che possono concretamente derivarne andranno risolte sulla base dell'indicato principio e tenendo conto degli altri dati esistenti nell'ordinamento (diritto di autore, audizione del progettista nella predisposizione delle varianti, ecc.).

Roma, 21 giugno 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A11638

DELIBERAZIONE 11 luglio 2001.

Consorzio fra società di cooperative di produzione e lavoro - Possibilità di far eseguire i lavori a consorziata diversa in caso di impossibilità della cooperativa designata di adempiere le obbligazioni contrattuali. (Deliberazione n. 263).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto;

Il comune di Torralba ha aggiudicato la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico al Consorzio sardo cooperative costruzioni, che in sede di gara aveva designato all'esecuzione dei lavori la cooperativa Edile Coghinas. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono sopravvenute difficoltà operative e finanziarie, a causa delle quali la stazione appaltante ritiene molto probabile che l'impresa non sia più in grado di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

In ragione di ciò il comune chiede se il consorzio aggiudicatario della gara può designare altra cooperativa consorziata al completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche di cui all'offerta;

Considerato in diritto;

Il caso di specie afferisce all'ipotesi di consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n. 422/1909 e successive modificazioni e integrazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)* della legge n. 109/1994.

Come è noto, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge n. 109/1994, i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)* (consorzi stabili), sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Tal divieto nasce dal fatto che in giurisprudenza si è ritenuto che il rapporto tra i consorzi ex legge n. 422/1909 e le cooperative ad essi associate, può essere ricondotto al rapporto fra società commerciale e socio, così

come l'ipotesi di contemporanea partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una cooperativa ad esso associata, deve essere assimilato all'ipotesi di partecipazione alla stessa gara di due società aventi lo stesso socio di maggioranza ovvero di un imprenditore individuale che sia anche socio di maggioranza di una società commerciale partecipante (TAR Sicilia, sez. I, 7 novembre 1997, n. 1707).

Ove si consideri, poi, che il riconoscimento della personalità giuridica e la qualificazione del consorzio ex legge n. 422/1909 come autonomo soggetto, distinto dai consorziati, comporta l'instaurazione tra consorzio e consorziati di un rapporto organico, ne discende che l'attività posta in essere dalla singola cooperativa in qualità di consorziata è imputabile al soggetto consorzio, in quanto la cooperativa stessa è inserita nel consorzio con un rapporto di immedesimazione organica, e i suoi intenti si identificano integralmente con quelli del consorzio stesso. Infatti - TAR Piemonte, sez. II, 15 dicembre 1988, n. 555, è sul soggetto consorzio che ricade, nella sua qualità di formale titolare del rapporto esterno, ogni responsabilità nei confronti del committente.

È il consorzio in quanto tale, quindi, a partecipare alla gara attraverso l'impresa indicata.

Premesso quanto sopra, la possibilità per il consorzio aggiudicatario di incaricare altra consociata per l'esecuzione dei lavori residui alle medesime condizioni economiche di cui all'offerta, è subordinata, oltreché alla dimostrazione dell'oggettiva impossibilità, valutata dalla stazione appaltante, alla prosecuzione dei lavori da parte dell'originaria impresa designata, alla verifica che l'impresa subentrante, ancorché non indicata in sede di gara, non abbia partecipato autonomamente alla gara e risulti in possesso dei requisiti di carattere generale, la cui verifica va effettuata nei confronti della consorziata e non con riferimento al solo consorzio (v. Cons. Giust. Amm. Regione siciliana 26 febbraio 2001, n. 92);

In base a quanto sopra considerato;

Delibera:

In un appalto di lavori pubblici aggiudicato ad un consorzio di cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n. 422/1909 e s.m.i., di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)* della legge n. 109/1994, è conforme alla normativa, in caso di oggettiva impossibilità, valutata dalla stazione appaltante, alla prosecuzione dei lavori da parte dell'originaria impresa designata, incaricare altra consociata per l'esecuzione dei lavori residui alle medesime condizioni economiche di cui all'offerta, ancorché non sia stata espressamente indicata in sede di gara quale cooperativa interessata all'appalto, e la S.A. abbia proceduto alla verifica che l'impresa subentrante non abbia partecipato autonomamente alla gara e risulti in possesso dei requisiti di carattere generale.

Manda all'ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Roma, 11 luglio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A11709

DELIBERAZIONE 26 luglio 2001.

Possibilità per le imprese di recente costituzione di partecipare ai pubblici appalti. (Deliberazione n. 288).

Richiedente: Vardegana costruzioni.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto;

Sono pervenuti all'Autorità alcuni quesiti, da parte sia di stazioni appaltanti sia di imprese, riguardanti la possibilità per le imprese di recente costituzione di partecipare ai pubblici appalti.

La problematica afferisce all'ipotesi dell'impresa di recente, se non di nuova costituzione, che non è in grado di documentare, con riferimento all'ultimo quinquennio, il requisito della cifra d'affari, pur se posseduto;

Considerato in diritto;

Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, prevede, per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro, che il periodo di attività in base al quale documentare la cifra d'affari e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all'art. 18, comma 2, lettera *b)* e all'art. 18, comma 5, lettera *b)*, è quello dell'ultimo quinquennio. Per quanto attiene ai requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l'art. 28 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica fa anch'esso riferimento ai lavori eseguiti e al costo complessivo sostenuto nell'ultimo quinquennio.

Il sistema di qualificazione, quindi, quanto alla determinazione del periodo di attività documentabile, nel far riferimento agli ultimi cinque anni dell'attività dell'impresa, si è mantenuto nel solco individuato già in precedenza dalle norme sull'Albo nazionale costruttori e, per ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 1999 n. 502.

Occorre tuttavia evidenziare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991 prevedeva con riferimento al requisito della cifra d'affari, l'ultimo quinquennio o l'ultimo triennio a seconda della soglia di importo dell'appalto: per importi compresi fra 5 e 35 milioni di ecu, in aderenza alle norme comunitarie, veniva chiesta la dimostrazione della cifra d'affari dell'impresa degli ultimi tre esercizi, mentre per gli importi inferiori alla soglia comunitaria era previsto come periodo di riferimento il quinquennio, più favorevole alla partecipazione delle imprese di minore capacità finanziaria, in grado di dimostrare solo in cinque anni la cifra d'affari richiesta.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 uniformando il periodo di riferimento ha bilanciato due opposte tendenze: da una parte, ha allargato la partecipazione al mercato degli appalti di importo più elevato, consentendo, con la dimostrazione dei requisiti calcolati con riferimento al quinquennio, la partecipazione anche alle imprese di media dimensione; dall'altra, il riferimento al quinquennio appare come una condizione minima affinché un'impresa possa contrattare con la pubblica amministrazione.

Diversamente, negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, l'impresa in grado di dimostrare il possesso dei requisiti anche con riferimento ad un solo anno può essere ammessa agli appalti pubblici, in quanto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 non fa obbligo, in relazione ai requisiti di partecipazione ivi previsti, di rapportare l'entità di alcun requisito alla media del quinquennio, come evidenziato da questa stessa Autorità nelle «Tipologie unitarie di bandi di gara».

L'attuale sistema di qualificazione per appalti superiori a 150.000 euro incentra la determinazione del periodo di attività documentabile sul quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA ovvero di pubblicazione del bando, nel senso che l'impresa può dimostrare il possesso del requisito della cifra d'affari con riferimento ad un numero di anni inferiore a cinque, pur restando necessario di produrre documentazione relativa al quinquennio in relazione alla dotazione di attrezzatura tecnica che può contribuire al valore della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio.

Tuttavia, per le imprese di recente costruzione, cioè che esistono da meno di cinque anni, la media annua dovrà essere calcolata sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa stessa e i bilanci e la documentazione da presentare saranno quelli relativi agli anni di effettiva operatività.

Non è infatti ipotizzabile che non siano ammissibili alla partecipazione agli appalti pubblici imprese di nuova costituzione che possano produrre risultanze di bilanci e altra documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara, anche se per un numero di anni inferiore a cinque.

In effetti, ciò precluderebbe la libera concorrenza e comporterebbe una restrizione della stessa contraria ad ogni principio generale di libera partecipazione al mercato degli appalti: è comunque necessario che l'impresa abbia depositato il bilancio (o la dichiarazione annuale IVA) di almeno un esercizio finanziario, stante la necessità del supporto formale dal quale ricavare i dati relativi al possesso dei requisiti;

In base a quanto sopra considerato;

Delibera:

Le imprese costituite da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del bando o alla data di stipula del contratto con la SOA possono essere ammesse a partecipare agli appalti o ottenere il rilascio degli attestati SOA, ancorchè non possano produrre risultati di bilancio per un numero di anni pari a cinque. I dati relativi alla cifra d'affari, all'ammortamento e al costo del lavoro saranno determinati sulla base del numero dei bilanci che possono essere esibiti;

manda all'ufficio affari giuridici perchè comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti.

Roma, 26 luglio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A11708

DELIBERAZIONE 26 luglio 2001.

Bando di gara del Consorzio interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico di Rubano, per l'appalto dei lavori relativi alla sistemazione delle reti di acquedotto interferenti con la viabilità della nuova tangenziale sud di Vicenza. (Deliberazione n. 289).

Stazione appaltante: Consorzio interprovinciale Euganeo Berico.

Esponente: TMC - Tecniche moderne delle costruzioni a r.l.

Riferimento normativo: Art. 90, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto;

L'impresa TMC S.r.l. ha fatto pervenire un esposto relativamente al bando di gara, indetto dal Consorzio interprovinciale Euganeo Berico, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto; in detto esposto viene lamentato il fatto che la stazione appaltante non ha posto in visione il computo metrico estimativo con il quale si è addivenuti alla definizione dell'importo complessivo a base di gara.

A seguito di richiesta dell'Autorità il Consorzio inviava apposita lettera con la quale veniva specificato che la richiesta della ditta era stata inoltrata ai sensi della legge n. 241/1990 e veniva precisato che a tutti i partecipanti alla gara era stato fornito il computo metrico, allegato alla stessa lettera, relativo alle lavorazioni inerenti l'appalto, «in modo che le stesse potessero formulare l'offerta con il massimo dei dettagli tecnico-quantitativi possibili». Dall'esame di detto computo metrico, lo stesso risultava completo, per ogni lavorazione inerente l'appalto, dei seguenti elementi:

numero d'ordine tariffa;

designazione dei lavori;

unità di misura;

dimensioni;

quantità.

Considerato in diritto;

L'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 «aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari» al comma 5 dispone che: «Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire ...».

Risulta quindi evidente che la disposizione in questione si applica nei seguenti casi di aggiudicazione mediante offerta prezzi unitari:

appalto integrato;

appalti il cui corrispettivo è stabilito esclusivamente a corpo;

appalti il cui corrispettivo è stabilito parte a corpo e parte a misura per la sola parte delle lavorazioni il cui corrispettivo è previsto a corpo.

La disposizione in esame, pertanto, introduce l'onere per il concorrente di verificare, tramite un raffronto con gli elaborati progettuali posti a base di gara, la correttezza delle voci e quantità indicate nella lista delle lavorazioni e forniture predisposta per la formulazione dell'offerta, consentendo allo stesso concorrente di apportare tutte le modifiche ritenute opportune: a tal fine dunque la S.A. deve porre in visione e rendere acquisibili gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.

Va rilevato che l'art. 90, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 fa riferimento al computo metrico e non al computo metrico estimativo, e, pertanto, ad un documento che non contenga i prezzi unitari in base ai quali la stazione appaltante ha individuato l'importo da porre a base di gara.

La portata innovativa di tale disposizione emerge con chiarezza ove si consideri che prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 il computo metrico veniva considerato per lo più dalle stazioni appaltanti uno strumento idoneo alla determinazione del prezzo da porre a base di gara ma «documento riservato» del quale non era possibile consentire la visione ai concorrenti per una più consapevole formulazione dell'offerta. E del resto anche la vigente normativa prevede che il computo metrico non sia inserito nel novero dei documenti contrattuali (art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), e che le eventuali correzioni possono riguardare solo la lista delle lavorazioni e forniture predisposta per la formulazione dell'offerta e non certamente gli elaborati grafici o il capitolato speciale: le correzioni dovranno riguardare solo gli errori materiali nella corrispondenza fra i documenti progettuali ed il computo metrico dal quale è stata ricavata la lista.

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che, atteso l'onere posto a carico del concorrente di verificare la rispondenza fra quanto indicato nella lista delle lavorazioni e forniture sulla quale predisporre l'offerta e gli elaborati progettuali, ivi compreso il computo metrico, resta, in capo alla stazione appaltante l'obbligo di porre in visione e rendere acquisibile, sia pure limitatamente alla parte di lavorazioni il cui corrispettivo è previsto a corpo, anche tale ultimo documento e cioè, nel caso di specie, quello di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sul quale non siano, però, riportati i prezzi unitari.

In base a quanto sopra considerato;

Delibera:

Nel caso di appalti il cui corrispettivo è stabilito esclusivamente a corpo, ovvero parte a corpo e parte a misura, e nei casi di appalto integrato, con il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 90, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, è obbligo per la stazione appaltante porre in visione e rendere acquisibile, fra gli elaborati progettuali, anche il computo metrico, sia pure limitatamente alla parte delle lavorazioni il cui corrispettivo è previsto a corpo.

Manda all'ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Roma, 26 luglio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A11637

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 501, reg. XXXVIII in data 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000, con cui è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Parma;

Visto il proprio decreto n. 881, reg. XXXIV in data 30 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 3 luglio 2001, con cui sono state apportate modifiche allo statuto;

Vista la deliberazione con cui il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta in data 23 luglio 2001, hanno approvato alcune ulteriori modifiche allo statuto dell'Ateneo;

Vista la nota del 30 luglio 2001, prot. Univ. PR n. 21009, pervenuta al Ministero dell'Università, dell'istruzione e della ricerca in data 7 agosto 2001, con cui sono state trasmesse le suddette proposte di modifica per il previsto controllo di leggittimità e di merito;

Preso atto che, entro il termine perentorio di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha sollevato rilievi in merito alle proposte di modifica allo statuto di Ateneo;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo statuto di questo Ateneo;

Decreta:

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Parma è modificato come segue:

L'art. 16, comma 1, è sostituito dal seguente: «Il Collegio dei revisori dei conti, organo interno dell'Ateneo, è composto da cinque membri iscritti al registro dei revisori contabili, dotati di particolare competenza amministrativa o contabile o legale o di ordinamenti universitari».

L'art. 16, comma 3, è sostituito dal seguente: «I membri del Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal rettore sentito il Consiglio di amministrazione e restano in carica quattro anni».

L'art. 52 è sostituito dal seguente: «A partire dal 1° gennaio 2003 sono soppressi gli istituti e le strutture ad essi assimilate».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le presenti modifiche di statuto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 16 ottobre 2001

Il rettore: FERRETTI

01A11705

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Vista la delibera del senato accademico n. 370 dell'11 settembre 2001 con la quale il senato medesimo ha approvato modifiche all'art. 39 dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 246 del 16 ottobre 2001 con la quale il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate;

Accertato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha formulato osservazioni in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;

Ritenuto pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. All'art. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1, è sostituito dal seguente «Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dai centri di servizi bibliotecari. Le norme quadro per il funzionamento e l'interconnessione dei centri di servizi bibliotecari sono definite nel piano bibliotecario di Ateneo, approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza».

Il comma 2 è abrogato.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3: «Il sistema museale di Ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni. Le norme quadro per il funzionamento del sistema museale sono definite nel piano museale di Ateneo approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza».

Art. 3.

1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 39 dello statuto di Ateneo è il seguente:

1) Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dai centri di servizi bibliotecari. Le norme quadro per il funzionamento e l'interconnessione dei centri di servizi bibliotecari sono definite nel piano bibliotecario di Ateneo, approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.

2) Abrogato.

3) Il sistema museale di Ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni. Le norme quadro per il funzionamento del sistema museale sono definite nel piano museale di Ateneo approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 25 ottobre 2001

Il rettore: MODICA

01A12150

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Conakry (Guinea)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Corrado Giovanni Maria Pasetti, console onorario in Conakry (Guinea), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

3) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di visti;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

5) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle autorità locali;

6) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A11803

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Saint Paul (USA)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Jane Calabria McPeak, console onorario in Saint Paul (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Chicago degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Chicago;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Chicago della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Chicago;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A11804

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate:

al finanziere scelto Raffaele Castagnozzi, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con esemplare iniziativa e insigne coraggio, non esitava a fronteggiare un malvivente sorpreso in flagrante rapina ad agenzia di credito. Benché ferito da arma da taglio, ingaggiava con lo stesso una violenta colluttazione, consentendo il suo arresto ed il recupero dell'intera refurtiva.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 3 agosto 1998 - Torino;

al capitano della Guardia di finanza Marco Letizi, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento saturo di fumo e invaso dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo un anziano invalido ormai esanime.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». 8 luglio 2000 - S. Pietro Magisano (Catanzaro).

01A11845

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso «Fratelli di S. Francesco», in Nogarole Rocca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto religioso «Fratelli di S. Francesco», con sede in Nogarole Rocca (Verona).

01A11805

Riconoscimento della personalità giuridica del «Monastero di Santa Croce in Gerusalemme», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica del «Monastero di Santa Croce in Gerusalemme», con sede in Roma.

01A11806

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto «Opera Caritas S. Martino», in Brescia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione e di culto «Opera Caritas S. Martino», con sede in Brescia.

01A11807

Riconoscimento della personalità giuridica del «Monastero di San Giuseppe delle Monache Carmelitane Scalze», in Rapallo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica del «Monastero di San Giuseppe delle Monache Carmelitane Scalze», con sede in Rapallo (Genova).

01A11808

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione «Centro unitario per la cooperazione missionaria tra le chiese (C.U.M.)», in Verona.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione «Centro unitario per la cooperazione missionaria tra le chiese (C.U.M.)», con sede in Verona.

01A11809

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria europea - Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme, Gran premio di Merano e Maratona d'Italia di Carpi 2001 - Estrazione del 13 e 14 ottobre 2001.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria europea - Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme, Gran premio di Merano e Maratona d'Italia di Carpi, avvenuta a Cipro il 13 ottobre 2001 per il premio europeo ed a Roma il 14 ottobre 2001 per i premi nazionali:

PREMIO EUROPEO

Euro 2.000.000 - Biglietto n. 49069, venduto in Portogallo.

PREMI NAZIONALI

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie A n. 65856 di lire 2 miliardi abbinato a Miss Italia 2001 Daniela Ferolla, vincitrice del Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme;

2) biglietto serie D n. 83796 di lire 150 milioni abbinato al cavallo «Scaligero», vincitore del Gran premio di Merano;

3) biglietto serie A n. 03133 di lire 50 milioni abbinato all'atleta Maqala Joseph, vincitore della Maratona d'Italia di Carpi.

Premi di seconda categoria:

n. 10 premi da lire 10 milioni:

1) F 14768;
2) M 09325;
3) F 18399;
4) U 69187;
5) L 28416;
6) E 07790;
7) V 51453;
8) U 62687;
9) I 56854;
10) F 01852.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie A 65856 L. 1.500.000;
2) biglietto serie D 83796 L. 1.000.000;
3) biglietto serie A 03133 L. 500.000.

Numeri vincenti Gioco del Podio:

089	006	018

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433 e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B.: Le domande di riscossione dei premi devono essere in carta semplice.

01A11703

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 novembre 2001

Dollaro USA	0,8972
Yen giapponese	108,25
Corona danese	7,4500
Lira Sterlina	0,61280
Corona svedese	9,3800
Franco svizzero	1,4679
Corona islandese	93,68
Corona norvegese	7,8920
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57409
Corona ceca	33,345
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,53
Litas lituano	3,5884
Lat lettone	0,5567
Lira maltese	0,4019
Zloty polacco	3,6443
Leu romeno	27957
Tallero sloveno	220,4751
Corona slovacca	43,089
Lira turca	1386000
Dollaro australiano	1,7434
Dollaro canadese	1,4324
Dollaro di Hong Kong	6,9982
Dollaro neozelandese	2,1410
Dollaro di Singapore	1,6290
Won sudcoreano	1148,42
Rand sudafricano	8,5385

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A12239

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stixenil»

Estratto decreto n. 577 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale STIXENIL, nelle forme e confezioni «5 mg compresse rivestite» 20 compresse», «5 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - 00156 Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 034893014 (in base 10), 118V6Q (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bisacodile 5 mg;

eccipienti: lattosio 60 mg; amido di mais 14 mg; talco 12,5 mg; gliceril beenato 2 mg; magnesio carbonato 1 mg; copolimeri metacrilici 4,7 mg; peg 4000 0,4 mg; diossido di titanio 0,4 mg; saccarosio 20 mg.

confezione: «5 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 034893026 (in base 10), 118V72 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (tutte).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bisacodile 5 mg;

eccipienti: lattosio 60 mg; amido di mais 14 mg; talco 12,5 mg; gliceril beenato 2 mg; magnesio carbonato 1 mg; copolimeri metacrilici 4,7 mg; peg 4000 0,4 mg; diossido di titanio 0,4 mg; saccarosio 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11847

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isolyte»

Estratto decreto A.I.C. n. 579 del 1º ottobre 2001

Specialità medicinale ISOLYTE nella forma e confezione: soluzione per infusione endovenosa una sacca 2000 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale in viale Tiziano n. 25, Roma - codice fiscale n. 00492340583;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società Baxter S.A. presso lo stabilimento sito in Valencia, Spagna, sia dalla società Baxter Healthcare Ltd, presso lo stabilimento sito in Thetford, Gran Bretagna, sia dalla società N.V. Baxter S.A. presso lo stabilimento sito in Lessines, Belgio.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Soluzione per infusione endovenosa «una sacca 2000 ml» - A.I.C. n. 033698010 (in base 10), 104D6U (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi:

glugosio anidro 50,000 g, mEq/litro circa;

acetato di sodio 3H20 4,080 g, sodio 50,0;

cloruro di sodio 1,170 g;

cloruro di potassio 1,680 g, potassio 22,5;

cloruro di magnesio 6H20 0,508 g, magnesio 5,0;

cloruro di calcio 2H20 0,184 g, calcio 2,5;

acido acetico q.b. per pH, cloruro 50,0; acetato 38,0;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, MOsm/l 450 circa, pH 5 circa, Kcal/l 200 (837 kj/l).

Indicazioni teraupetiche: nella terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati ma non gravi, e provvedere contestualmente ad un apporto calorico.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

01A11817

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Geniclor»

Estratto decreto n. 580 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GENICLOR, nelle forme e confezioni: «500 mg capsule» 8 capsule, «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml, «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse, «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - 00156 Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg capsule» 8 capsule - A.I.C. n. 034610016 (in base 10), 1106V0 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 524,482 mg (equivalente a 500 mg di cefacloro);

eccipienti: amido di mais; dimeticone: magnesio stearato-involucro capsula (corpo): titanio biossido (E171) 2 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc; involucro capsula (testa): titanio biossido (E171) 4 ppc; indigotina (E132) 0,0086 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc;

Confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 034610028 (in base 10), 1106VD (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: 5 ml contengono:

principio attivo: cefaclor monoidrato 262,241 mg (equivalente a 250 mg di cefacloro);

eccipienti: dimeticone; gomma polisaccaride; amido; eritrosina (E127) lacca alluminio; aroma fragola; sodio laurilsolfato; metilcellulosa; saccarosio;

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse:

A.I.C. n. 034610030 (in base 10), 1106VG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefacloro);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa; mannitolo; povidone; magnesio stearato; silice colloidale; glicole propilenico; titanio biossido.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse:

A.I.C. n. 034610042 (in base 10), 1106VU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como) - Italia, via Licinio, 11 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefacloro);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa; mannitolo; povidone; magnesio stearato; silice colloidale; glicole propilenico; titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11848

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oradroxil»

Estratto decreto n. 585 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ORADROXIL anche nella forma e confezione: «1g compresse divisibili» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti, n. 33 - 20100 Italia, codice fiscale n. 00738630151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1g compresse divisibili» 12 compresse - A.I.C. n. 025511041 (in base 10), 0SBK41 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse divisibili;

classe: «C».

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Francia Farmaceutici Industria Farmaco biologica S.r.l. nello stabilimento sito in Milano, via Pestagalli n. 7.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Cefadroxil monoidrato 1,05 pari a Cefadroxil 1g;

eccipienti: amido di mais 0,030 g, cellulosa microgranulare 0,013 g, idrossipropilcellulosa 0,012 g, saccarina 0,01 g, magnesio stearato 0,01g, aroma fragola 0,019.

Indicazioni teapeutiche: tutte le infezioni da germi sensibili Gram-positivi e Gram-negativi. Infezioni delle vie respiratorie: laringotracheiti, tracheobronchiti, bronchiti acute e croniche, broncopolmoniti, complicanze infettive degli stati influenzali (tonsilliti, sinusiti, faringiti, otiti, mastoiditi). Infezioni epato-digestive: (colecistite, angiocolite, gastroenterite). Infezioni delle vie urinarie: (uretriti, cistiti, pieliti, pielonefriti etc). Infezioni ginecologiche: (annessiti, metriti, parametriti etc). Malattie infettive del bambino. Infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11824

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Winnipeg»

Estratto decreto n. 587 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale WINNIPEG, nelle forme e confezioni: «1,2 g compresse» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Lisbona, 23 - 00198 Italia, codice fiscale n. 10717650153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,2 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 034797011 (in base 10), 115XGM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. Laboratorio farmaceutico S.r.l., stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione controlli e confezionamento).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: lattosio 130 mg; cellulosa microgranulare 80 mg; magnesio stearato 10 mg; peg 6000 30 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11850

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biochetasi»

Estratto decreto NCR n. 588 del 1º ottobre 2001

Specialità medicinale: BIOCHETASI nella forma e confezione: «compresse effervescenti» 20 compresse, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite p. a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina km 30,400.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «compresse effervescenti» 20 compresse.

A.I.C. n. 015784061 (in base 10), 0H1Q3X (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principi attivi: sodio citrato mg 425, potassio citrato mg 50, tiamina difosfato estere libero mg 50, riboflavina 5-monofosfato monosodico mg 25, vitamina B6 cloridrato mg 12,5, acido citrico mg 70,0;

eccipienti: acido tartarico, aspartame, aroma arancio, saccarosio, polivinilpirrolidone insolubile; polivinilpirrolidone; talco, silice precipitata, sodio bicarbonato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni teraupetiche: iperacidità, difficoltà digestive, insufficienza epatica, stati chetonemici, nausea gravidica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11823

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selviclor»

Estratto decreto n. 592 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SELVICLOR, anche nelle forme e confezioni: «750 mg compresse a rilascio modificato», 6 compresse, «750 mg compresse a rilascio modificato», 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Lisbona, n. 23 - 00198 Italia, codice fiscale n. 10717650153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato», 6 compresse:

A.I.C. n. 034652014 (in base 10), 111HVG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochimico Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) Italia, via Licino n. 11 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefacloro);

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, mannitolo, povidone, magnesio stearato, silice colloidale, glicole propilenico, titanio biossido.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato», 12 compresse - A.I.C. n. 034652026 (in base 10), 111HVU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. it. Biochimico Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) Italia, via Licino n. 11 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato 786,724 mg (equivalente a 750 mg di cefacloro).

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, mannitolo, povidone, magnesio stearato, silice colloidale, glicole propilenico, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11820

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacidram»

Estratto decreto A.I.C. n. 595 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BACIDRAM nelle forme e confezioni: «1,2 g compresse» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6 - 85033 Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1,2 g compresse» 12 compresse:

A.I.C. n. 034754010 (in base 10), 114MGU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. Laboratorio farmaceutico S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione controlli e confezionamento).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: lattosio 130 mg, cellulosa microgranulare 80 mg, magnesio stearato 10 mg, peg 6000 30 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11849

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polioral»

Estratto decreto NCR n. 596 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: POLIORAL, anche nelle forme e confezioni: «sospensione orale» 100 contenitori, 10 dosi, «sospensione orale» 100 contenitori 20 dosi.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale in Siena, via Fiorentina, n. 1, codice fiscale n. 01392770465.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «sospensione orale» 100 contenitori 10 dosi:

A.I.C. n. 020297103 (in base 10), 0MCFDH (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: sospensione orale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Chiron S.p.a. Sovicille (Siena), Loc. Bellaria-Rosia.

Composizione: sospensione acquosa in terreno di Earle con lattalbumina 0,5% di virus poliomielitico attenuato dei tipi 1, 2, 3, coltivato su cellule di rene di Cercopithecus aethiops e stabilizzato con cloruro di magnesio 1m.

Polioral risponde a quanto richiesto dalla Organizzazione mondiale della sanità per le sostanze biologiche e specificamente per i vaccini contro la poliomielite.

Ogni dose (2 gocce) contiene: principi attivi:

non meno di 1.000.000 TCID50 di tipo 1 (ceppo L Sc 2 ab);

non meno di 100.000 TCID50 di tipo 2 (ceppo P 712, Ch 2 ab);

non meno di 300.000 TCID50 di tipo 3 (ceppo Leon 12 alb).

Confezione: «sospensione orale» 100 contenitori 20 dosi:

A.I.C. n. 020297115 (in base 10), 0MCFDV (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: sospensione orale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiron S.p.a. Sovicille (Siena), loc. Bellaria-Rosia

Composizione: sospensione acquosa in terreno di Earle con lattalbumina 0,5% di virus poliomielitico attenuato dei tipi 1, 2, 3, coltivato su cellule di rene di Cercopithecus aethiops e stabilizzato con cloruro di magnesio 1m.

Polioral risponde a quanto richiesto dalla Organizzazione mondiale della sanità per le sostanze biologiche e specificamente per i vaccini contro la poliomielite.

Ogni dose (2 gocce) contiene: principi attivi:

non meno di 1.000.000 TCID50 di tipo 1 (ceppo L Sc 2 ab);

non meno di 100.000 TCID50 di tipo 2 (ceppo P 712, Ch 2 ab);

non meno di 300.000 TCID50 di tipo 3 (ceppo Leon 12 a1b).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva negli individui suscettibili alla poliomielite.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11819

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultracif»

Estratto decreto n. 597 del 1º ottobre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ULTRACIF, nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso Im» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - 00156 Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM» 1 flacone + 1 fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 035048014 (in base 10), 11FLLG (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 55;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione

della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mitim S.r.l., stabilimento sito in Italia, via Cacciamali, 36/38 - Brescia (prodotto finito).

Composizione: flaconcino - dati espressi per un flaconcino: principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g.

Composizione: fiala solvente - dati espressi per una fiala: eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili a cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di unica dose di 1 g di cefonicid prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie di germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminati o potenzialmente contaminati, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dell'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di 24 ore successive alla somministrazione. Dosi supplementari di cefonicid devono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi. La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di cefonicid riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nell *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11846

Autorizzazione all'importazione parallela della specialità medicinale Mercilon nella confezione 21 compresse - Grecia

Estratto decreto/IP n.608 del 10 ottobre 2001

Titolare, specialità medicinale, Paese d'importazione, riconfezionamento secondario:

la società Programmi sanitari integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano, è autorizzata, mediante la procedura di importazione parallela ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1997, a commercializzare quantitativi di specialità medicinale MERCILON nella confezione 21 compresse, previa importazione di quantitativi del prodotto finito dalla Grecia contraddistinti dal numero di registrazione 29841;

la società Programmi sanitari integrati S.r.l. è autorizzata a riconfezionare la specialità medicinale importata dalla Grecia, presso l'officina Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa & C., sita in via per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella.

Composizione: la composizione della specialità medicinale Mercilon 21 compresse importata dalla Grecia, come risulta dalla comunicazione dell'Autorità estera, è la seguente:

principio attivo: etinilestradiolo 0,020 mg, desogestrel 0,150 mg;

eccipienti: amido di patate, polividone, acido stearico, magnesio stearato, biossido di silicio colloidale, D,L-α-tocoferolo, lattosio.

Confezione autorizzata, numeri di codice, classificazione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992.

La confezione importata dalla Grecia e autorizzata, il codice ad essa assegnato nonché la classificazione ai sensi della legge n. 539/1993, sono di seguito riportati:

Mercilon 21 compresse;

codice 035293012 (in base 10), e 11P1UN (in base 32);

classificazione ai fini della fornitura: ricetta ripetibile;

durata di stabilità: due anni.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto: che ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela.

01A11726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento A.I.C. n. 569 del 18 settembre 2001

Specialità medicinali: ANTINEVRALGICO DR. KNAPP, BECHILAR, CITRATO ESPRESSO GABBIANI, DENTINALE, FIALETTA ODONTALGICA DR. KNAPP, FARIN GOLA, IRIDINA LIGHT, IRIDINA DUE, NORMALENE, OMNIADOL, ODONTALGICO DR. KNAPP, PINSELINA, PUMILSAN, TIOGUAIALINA, THERMOGENE.

Società: Montefarmaco OTC S.p.a., via F. Turati n. 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali Antinevralgico dr. Knapp, 12 compresse - A.I.C. n. 003406028; Bechilar flacone sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 018130029; Citrato espresso Gabbiani «limone» polvere g 43 - A.I.C. n. 011967015, «arancio» polvere g 43 - A.I.C. n. 011967041; Dentinale tubo g 25 - A.I.C. n. 008891018; Fialetta odontalgica dr. Knapp, fialoide g 4 c/erogatore - A.I.C. n. 004287025; Farin gola 24 pastiglie - A.I.C. n. 032202018, collutorio flac. 250 ml - A.I.C. n. 032202020, soluzione flac. spray 30 ml - A.I.C. n. 032202032; Iridina light gocce oculari flac. 15 ml - A.I.C. n. 032193017; Iridina due flacone collirio 15 ml - A.I.C. n. 026630018; Normalene 20 confetti 5 mg - A.I.C. n. 014205037; Omniadol, 12 confetti - A.I.C. n. 011296047; Odontalgico dr. Knapp «B1» 8 cachets - A.I.C. n. 006438105, pinselina pasta adesiva g 20 - A.I.C. n. 007175021; Pumilsan 36 caramelle - A.I.C. n. 032217010, 24 caramelle - A.I.C. n. 032217022; Tioguaialina sciroppo g 175 - A.I.C. n. 010723029; Thermogene ovatta g 34 - A.I.C. n. 004363014, pomata g 40 - A.I.C. n. 004363040, prodotti anteriormente al 29 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 160/1998 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dall'11 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncofluid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 570 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: BRONCOFLUID.

Confezione: sospensione OS 200 ml - A.I.C. n. 024460040.

Società: Recofarma S.r.l., via Matteo Civitali n. 1 - 20148 (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Broncofluid, sospensione OS 200 ml - A.I.C. n. 024460040, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana del decreto n. 44 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betoptic»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 582 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: BETOPTIC:

collirio 5 ml 0,5% - A.I.C. n. 025899016;

«S» flac collirio 5 ml 0,25% - A.I.C. n. 025899030;

«S» 50 monodosi 0,25 ml - A.I.C. n. 025899042.

Con riferimento alla domanda di codesta società del 2 maggio 2001 di cui all'oggetto, si comunica che, in base alle risultanze degli atti istruttori e alla corrispondenza degli stessi alla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 178/1991, articoli 8, 9 e 12, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, all'autorizzazione all'immissione in commercio sono riportate le modifiche di seguito indicate:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale Betoptic, collirio 5 ml 0,5% - AIC n. 025899016, Betoptic "S" flac. collirio 5 ml 0,25% - A.I.C. n. 025899030, Betoptic "S" 50 monodosi 0,25 ml - A.I.C. n. 025899042, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 308 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 ottobre 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Evitex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 583 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: EVITEX.

Confezione: 50 capsule - A.I.C. n. 029164011.

Società: Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina De' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Evitex, 50 capsule - A.I.C. n. 029164011, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 305 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11729

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flarex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 584 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: FLAREX.

Confezione: collirio fl. contagocce 5 ml - A.I.C. n. 029202013.

Società: Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina de' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Flarex, collirio fl. contagocce 5 ml - A.I.C. n. 029202013, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 307 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 20 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 585 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: TOBRAL confezione: collirio 5 ml - A.I.C. n. 025860026, nelle confezioni:

pomata oftalmica 3,5 g 0,3% - A.I.C. n. 025860040;

flacone gocce otologiche 5 ml - A.I.C. n. 025860053.

Società: Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina de' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Tobral, collirio 5 ml - A.I.C. n. 025860026 Tobral, pomata oftalmica 3,5 g 0,3% - A.I.C. n. 025860040 Tobral, flac. gocce otologiche 5 ml - A.I.C. n. 025860053, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 306 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 28 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilogel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 586 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: PILOGEL gel 1 tubo a punta oftalmica 5 g 4% - A.I.C. n. 026211019.

Società: Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina de' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Pilogel, gel 1 tubo a punta oftalmica 5 g 4% - A.I.C. n. 026211019, prodotti anteriormente al 6 maggio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 304 del 20 marzo 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni dal 28 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11727

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisiflen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 587 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: LISIFLEN.

Confezioni:

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato — A.I.C. n. 033212010;

«100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033212022;

«75 mg/3ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 033212034.

Società: De Salute S.r.l., via Milano n. 43 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Lisiflen «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033212010, Lisiflen «100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033212022, Lisiflen «75 mg/3 ml soluzione iniettabile, per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 033212034, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 23 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liserdol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 588 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: LISERDOL «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 021342023.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale LISERDOL, «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 021342023, prodotti anteriormente al 15 maggio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 158 del 6 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'11 novembre 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tauro»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 589 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: TAURO, «Mite» 20 capsule 150 mg - A.I.C. n. 026772020; 20 capsule 250 mg - A.I.C. n. 026772032.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale TAURO, «Mite» 20 capsule 150 mg - A.I.C. n. 026772020, TAURO 20 capsule 250 mg - A.I.C. n. 026772032, prodotti anteriormente al 27 giugno 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 256 del 10 maggio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 dicembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11822

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eudigox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 590 del 24 settembre 2001

Specialità medicinale: EUDIGOX 40 capsule 0,100 mg - A.I.C. n. 014166033, 40 capsule 0,200 mg - A.I.C. n. 014166045.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Eudigox 40 capsule 0,100 mg - A.I.C. n. 014166033; Eudigox 40 capsule 0,200 mg - A.I.C. n. 014166045, prodotti anteriormente al 27 giugno 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 258 del 10 maggio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 dicembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11821

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rytmobeta»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 608 del 1º ottobre 2001

Medicinale: RYTMOBETA.

Titolare A.I.C.: Knoll AG, con sede legale e domicilio fiscale in Ludwigshafen A/Rhein, c.a.p. 67061, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica degli stampati (correzioni nelle precauzioni d'impiego e nelle controindicazioni), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029528015 - 20 compresse 80 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029528027 - 50 compresse 80 mg;

A.I.C. n. 029528039 - 20 compresse 160 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029528041 - 50 compresse 160 mg;

A.I.C. n. 029528054 - 5 fiale 40 mg/4 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029528015 - 20 compresse 80 mg (sospesa) varia a «80 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 029528027 - 50 compresse 80 mg varia a «80 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 029528039 - 20 compresse 160 mg (sospesa) varia a «160 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 029528041 - 50 compresse 160 mg varia a «160 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 029528054 - 5 fiale 40 mg/4 ml varia a «40 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «20 compresse 80 mg» (A.I.C. n. 029528015) «20 compresse 160 mg» (A.I.C.. n. 029528039), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

01A11818

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali

Con il decreto n. M-131/2001 del 24 ottobre 2001 è cautelativamente sospesa, a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., per la propria officina sita in Erba (Como), via Licinio, 11.

01A12217

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali

Con il decreto n. G-33/2001 del 22 ottobre 2001, è cautelativamente sospesa, a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* e lettera *f)*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società Utengas S.r.l. per la propria officina sita in Gorle (Bergamo), via Trento, 18.

01A12218

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione alla società «Magazzini generali di Verona S.r.l.» in Verona, ad apportare modifiche al proprio impianto

Con decreto ministeriale 18 ottobre 2001 la società «Magazzini generali di Verona S.r.l.», con sede in Verona, è autorizzata ad apportare modifiche al proprio impianto, sito in Verona, via Sommacampagna n. 28, come segue:

l) dismissione dell'area scoperta (denominata R4) pari a 12.650 mq;

2) ampliamento del magazzino coperto (denominato n. 29) dall'attuale superficie 6.034 mq alla superficie di 7.534 mq;

3) ampliamento della superficie autorizzata dell'area recintata (denominata R3) dagli attuali 60.860 mq a 68.860 mq;

4) ampliamento della superficie autorizzata dell'area recintata (denominata R9) dagli attuali 66.000 mq a 120.000 mq.

(Con riferimento ai punti 3) e 4) le aree denominate R3 ed R9 saranno unificate — in virtù del presente decreto — nell'area R1, pertanto, con una superficie autorizzata totale di 188.860 mq).

01A11828

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, di un'area di mq 21, ubicata nel comune di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 14 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 5, foglio n. 184 in data 11 settembre 2001, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 21, ubicata nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune alla partita n. 2540, foglio di mappa n. 5/A, particella n. 961 ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A11773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Lenola Futura a r.l.», in Lenola

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Lenola Futura a r.l.», con sede in Lenola (costituita rogito notaio Ranucci Raffaele di Terracina in data 6 ottobre 1988 - rep. n. 20049) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A11810

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Pegaso cooperativa sociale a r.l.», in Sezze

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Pegaso cooperativa sociale a r.l.», con sede in Sezze (costituita rogito notaio Satriano Giuseppe di Sezze in data 18 novembre 1996 - rep. n. 2834) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A11811

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Casa a r.l.», in Aprilia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Casa a r.l.», con sede in Aprilia (costituita rogito notaio Farano Raffaele di Latina in data 24 settembre 1979 - rep. n. 20404) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A11812

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Azzurra a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Azzurra a r.l.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Mandato Raffaella di Latina in data 16 dicembre 1984 - rep. n. 3015) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A11813

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» (Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2001.

Nella proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», riportata a pag. 74 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2001, all'art. 4, ultimo comma, la dicitura: «umidità relativa compresa tra il 55 ed il 90%», è sostituita con: «*umidità relativa compresa tra il 40 ed il 90%*».

01A11814

Comunicato di rettifica alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina» (Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001.

Nella proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Coppa Piacentina», riportata a pag. 79 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2001, all'art. 6, primo comma, nella descrizione delle caratteristiche organolettiche, dopo il primo capoverso, è aggiunta la seguente dicitura: *«Peso: non inferiore a Kg. 1,5».*

01A11815

Comunicato di rettifica alle proposte di modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine protetta «Salsiccia di Calabria», «Soppressata di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria», pubblicate nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2001.

Nella proposta di disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protetta «Salsiccia di Calabria», «Soppressata di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria», riportate rispettivamente a pag. 6, a pag. 15, a pag. 22 e a pag. 31 del supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2001, all'art. 3, comma 3, delle predette quattro proposte di disciplinare, anziché: «I suini ... debbono essere di peso non inferiore a Kg. 130-140», leggi: *«I suini ... debbono essere di peso non inferiore a Kg. 140».*

01A11816

Comunicato di rettifica concernente il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2000.

Nel disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», riportata a pag. 43 e seguenti della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2000, all'art. 6, comma 1, (pag. 44) e al par. 4.2 della scheda riepilogativa (pag. 44) la dicitura: «acidità totale: ... grammi di acido acetico per 100 gr di prodotto», è sostituita da: «*acidità totale: ... grammi di acido acetico per 100 ml di prodotto*» e la dicitura: «densità ...: non inferiore a 1,200 gr/litro», è sostituita da: «*densità ...: non inferiore a 1,200 gr/ml*».

01A12013

Comunicato di rettifica concernente il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2000.

Nel disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena», riportata a pag. 40 e seguenti della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2000:

all'art. 4, comma 1, (pag. 40) la dicitura: «... potrà superare i 160 quintali», è sostituita da: «*... non potrà superare i 160 quintali*»;

all'art. 6, comma 1, (pag. 41) e al par. 4.2 della scheda riepilogativa (pag. 42), la dicitura: «acidità totale: ... grammi di acido acetico per 100 gr di prodotto», è sostituita da: «*... acidità totale: ... grammi di acido acetico per 100 ml di prodotto*».

01A12014

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie e amministrative, nel comparto degli uffici dei giudici di pace, sottoscritto dall'Unione nazionale giudici di pace, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 00/195 del 12 luglio 2000.

Art. 1.

Il diritto dell'Unione nazionale dei giudici di pace di proclamare l'astensione totale o parziale dalle udienze e dalle attività amministrative connesse presso il comparto degli uffici del giudice di pace è esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicati.

Art. 2.

La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attività giudiziaria e amministrativa proclamata dall'Unione nazionale dei giudici di pace è rimessa alla libera adesione di ciascun giudice di pace.

Art. 3.

La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione ai presidenti delle Corti d'appello e al Ministro della giustizia, con l'indicazione della relativa motivazione.

La revoca dall'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione, salvo il caso che l'Unione

nazionale dei giudici di pace sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, dal Ministro della giustizia, dal CMS o da altre autorità competenti.

In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Unione nazionale giudici di pace ne darà immediata comunicazione alle autorità di cui al primo comma, anche ai fini della divulgazione tramite la RAI, la stampa e le reti radiotelevisive di maggiore diffusione.

Art. 4.

L'astensione totale dalle attività giudiziarie non può superare quindici giorni.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

Art. 5.

L'astensione parziale dalle udienze che assicuri l'effettuazione di almeno una udienza settimanale non può superare quattro settimane consecutive.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione parziale di cui al primo comma se non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

Art. 6.

Non possono essere proclamate astensioni:

a) per i periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attività giudiziaria. In questi casi l'astensione può iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attività giudiziaria e non può terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione dell'attività giudiziaria;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie nazionali, nonché le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato;

c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali e provinciali per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.

Art. 7.

L'Unione nazionale dei giudici di pace, prima della proclamazione delle astensioni, assicurerà la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso il Ministro delegato e, nel caso di vertenze locali distrettuali o regionali, presso le prefetture della sede distrettuale o regionale interessata.

Art. 8.

Le astensioni previste dal presente codice saranno sospese per la trattazione di cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, ove si configuri un pericolo per la salute del legittimato all'azione e per tutti i casi in cui dalla sospensione dall'attività giudiziaria o amministrativa possa derivare un pericolo per la sicurezza, la salute e la incolumità dei cittadini.

Art. 9.

Il presente codice sarà integrato al momento della entrata in vigore delle leggi che attribuiscono la competenza penale ai giudici di pace.

01A12191

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie sottoscritto dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/2 del 18 gennaio 2001.

Art. 1.

Il diritto dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e nelle condizioni appresso indicati.

Art. 2.

La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attività giurisdizionale proclamata dall'Associazione è rimessa alla libera adesione di ciascun magistrato amministrativo.

Art. 3.

La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la funzione pubblica con l'indicazione della relativa motivazione.

La revoca dall'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione, salvo il caso che l'ANMA sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'ANMA ne darà immediata comunicazione alle Autorità di cui al comma l.

Art. 4.

L'astensione totale dalle attività giudiziarie non può superare quattro pubbliche udienze e camere di consiglio per ciascun magistrato.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno dieci giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

Art. 5.

Non potranno essere oggetto di astensione i provvedimenti propriamente cautelari, né le cause in materia elettorale.

Art. 6.

Non possono essere proclamate astensioni nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e locali che interessino almeno il 30% dell'elettorato nazionale.

Art. 7.

L'ANMA, prima della proclamazione delle astensioni, assicurerà la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica.

01A12192

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie sottoscritto dall'Associazione nazionale magistrati ordinari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/100 del 13 settembre 2001.

Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a norma degli articoli 1, comma 2, lettera *a)* e 2-*bis* della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111 comma 2 della Costituzione.

1) Il diritto dell'Associazione nazionale magistrati di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.

2) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della giustizia.

Le stesse autorità saranno avvertite in caso di revoca spontanea almeno sette giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione.

La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di garanzia sarà immediatamente comunicata.

3) L'astensione dalle attività giudiziarie non può superare i tre giorni consecutivi.

Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.

Salvo i limiti derivanti dalla necessità di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.

4) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;

b) in materia penale l'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;

c) in materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;

d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;

e) debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.

01A12193

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651261/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.